



Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

VISTO il regolamento (CEE) n. 1191 del 26 giugno 1969 - regolamento del Consiglio, così come modificato dal regolamento CEE n. 1893 del 20 giugno 1991, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

VISTO il regolamento (CEE) n. 1192/69 del 26 giugno 69 - regolamento del Consiglio, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

VISTO il regolamento (CEE) 1107/70 del 4 giugno 1970 - regolamento del Consiglio, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

VISTA la direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTA la direttiva 95/18/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie;

VISTA la direttiva 95/19/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;

VISTO il T.U. 9 maggio 1912, n. 1447, recante la disciplina delle ferrovie concesse all'industria privata;

VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 191, recante norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

VISTA la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti di finanza pubblica;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 1, comma 13, concernente le funzioni di vigilanza sulla Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, concernente l'attuazione delle Direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE, relative alle procedure di appalto nei settori esclusi;



Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante norme in materia di conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente norme in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 104, comma 1, lett. g), e 105, comma 2, lett. h);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante il regolamento di attuazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità d'infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;

VISTA la deliberazione CIPE 12 agosto 1992 con la quale l'Ente Ferrovie dello Stato è stato trasformato in società per azioni;

VISTA la deliberazione del CIPE del 24 aprile 1996 recante "Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTE le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 1997 e del 18 marzo 1999 relative, rispettivamente, a "Linee guida per il risanamento dell'Azienda F.S." e "Risanamento delle Ferrovie dello Stato";

VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti n. 225-T del 26 novembre 1993, con il quale è stata rilasciata alla Ferrovie dello Stato S.p.A., la concessione dei servizi ferroviari;



Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 148-T del 28 dicembre 1998, recante disposizioni sull'organizzazione del Servizio di vigilanza sulle ferrovie del Ministero dei trasporti e della navigazione;

VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 43-T del 21 marzo 2000, concernente i criteri di determinazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura, in applicazione della deliberazione del CIPE n. 180/99 del 5 novembre 1999;

VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 44-T del 22 marzo 2000, relativo alla corresponsione agli utilizzatori dell'infrastruttura ferroviaria di uno sconto temporaneo a parziale compensazione dei maggiori costi indotti dall'attuale arretratezza tecnologica della rete ferroviaria;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, n° 703696 del 22 maggio 2000, con il quale sono state approvate le modalità applicative dei criteri di separazione contabile delle attività del gestore dell'infrastruttura ferroviaria delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO il provvedimento ministeriale n. 247/VIG 3 del 22 maggio 2000 con il quale sono stati individuati gli standard e le norme di sicurezza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato d.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del citato d.P.R. 16 marzo 1996, n. 146;

VISTO il contratto di programma 1994-2000 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato S.p.A., rep. 32 del 26 marzo 1996;

CONSIDERATO che la normativa comunitaria e nazionale in vigore, delineata dalla citata direttiva 1991/440/CEE, dispone che la responsabilità generale in ordine allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria è mantenuta allo Stato;

CONSIDERATA la necessità di adeguare il rapporto concessorio di cui al citato decreto del Ministro dei Trasporti n. 225-T del 26 novembre 1993 e di pervenire al rilascio di una nuova concessione al fine di disciplinare i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato d.P.R. n. 277 del 1998;

UDITO il parere del Consiglio di Stato n. 34 del 23 ottobre 2000 – Adunanza del 27 settembre 2000;



Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

DECRETA

Art. 1

(Concessione)

1. E' rilasciata a "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni", di seguito denominata "Concessionario", ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e 16 marzo 1999, n. 146, la concessione ai fini della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite nel presente atto e nel contratto di programma di cui all'articolo 5 del citato d.P.R. n. 277 del 1998.
2. Il Concessionario svolge le attività previste dalla concessione di cui al presente atto tramite una Divisione autonoma e distinta, anche sotto il profilo contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attività espletate in qualità di impresa ferroviaria o di servizi, e provvede alla costituzione di apposita Società per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.
3. A decorrere dalla data di costituzione della Società di cui al comma 2, gli effetti della concessione di cui al presente atto si esplicano esclusivamente nei confronti della stessa Società.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale n. 225-T del 26 novembre 1993.

Art. 2

(Oggetto e durata)

1. Costituisce oggetto della concessione:
 - a) la progettazione, la costruzione, la messa in esercizio, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui al d.P.R. n. 277 del 1998, ivi inclusi le stazioni passeggeri e gli impianti merci modali e intermodali, nonché la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli, ivi compreso il sistema Alta Capacità;
 - b) la promozione della integrazione delle infrastrutture ferroviarie e la cooperazione con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, con particolare riguardo a quelli dei Paesi dell'Unione Europea;



Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

- c) lo svolgimento delle attività di certificazione ed omologazione del materiale rotabile e dei componenti necessari all'infrastruttura ferroviaria nazionale ai fini della sicurezza della circolazione, qualora tali attività non siano attribuite ad apposita agenzia pubblica o ad organismi riconosciuti in ambito comunitario;
 - d) lo svolgimento delle attività di collaudo e controllo dei materiali necessari all'infrastruttura, ivi comprese le certificazioni già svolte dall'Istituto Sperimentale del cessato Ente Ferrovie dello Stato di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto;
 - e) il collegamento ferroviario via mare fra la penisola e, rispettivamente, la Sicilia e la Sardegna;
 - f) lo svolgimento delle attività di natura sanitaria affidate dalla vigente normativa;
 - g) gli altri compiti attribuiti al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai sensi della vigente normativa.
2. Le linee esistenti dell'infrastruttura ferroviaria nazionale oggetto della concessione sono indicate nella Tabella B al presente atto, mentre quelle di nuova realizzazione ed attivazione sono individuate dal contratto di programma di cui al successivo articolo 4. L'eventuale dismissione delle linee è preventivamente autorizzata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sentiti il Ministero della difesa e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. La Concessione ha durata di anni 60 (sessanta) a decorrere dalla data del presente Atto.

Art. 3

(Obblighi del concessionario)

1. Il concessionario è obbligato a:
- a) garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie;
 - b) mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza, di cui al successivo articolo 7, allineati e comparabili a quelli delle principali reti europee, anche con riferimento ai nuovi sistemi di sicurezza sulle linee e sugli impianti;
 - c) conformarsi ai principi di trasparenza, equità e non discriminazione in materia di:
 - 1. accesso e ripartizione della capacità di infrastruttura;
 - 2. predisposizione e pubblicizzazione del prospetto informativo annuale della rete;
 - 3. rilascio del certificato di sicurezza e controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche applicabili al trasporto ferroviario;



Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

4. accordi amministrativi, tecnici e finanziari con le imprese di trasporto ferroviario che accedono all'infrastruttura;
 5. applicazione e riscossione dei canoni di utilizzo dell'infrastruttura;
 - d) destinare gli investimenti al potenziamento, all'ammodernamento tecnologico ed allo sviluppo degli impianti e delle linee ferroviarie, nonché alle altre attività direttamente connesse allo sviluppo del servizio ferroviario;
 - e) rendere operativo il nuovo sistema automatico di rilevazione ed analisi della regolarità del servizio nonché delle cause che ne determinino gli eventuali scostamenti;
 - f) adeguare entro il 1° gennaio 2002 le condizioni generali di contratto, recanti standard e parametri di qualità predeterminati dei servizi dell'infrastruttura e della loro utilizzazione nonché le modalità di ristoro in caso di violazione di tali standard e parametri;
2. Il Concessionario svolge direttamente le attività oggetto della Concessione, di cui al precedente articolo 2 – comma 1. Esso può, tuttavia, previo parere del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, affidare a terzi quelle di esse che non ritenga di gestire direttamente, fermo restando che dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Concessione risponde direttamente il Concessionario stesso.
3. Il Concessionario trasmette il bilancio annuale entro un mese dalla sua approvazione al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 4

(Contratto di programma)

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Concessionario stipulano un contratto di programma nei limiti e secondo i principi, anche in materia contabile, di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 277 del 1998. Tale contratto, di durata non inferiore a 5 anni, aggiornabile e rinnovabile, anche annualmente, individua gli obiettivi e disciplina le modalità di finanziamento dello Stato, per la parte relativa all'infrastruttura, per:
- a) gli investimenti destinati alla manutenzione straordinaria, al potenziamento ed allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari, prevedendosi la facoltà di effettuare spostamenti temporali, previa comunicazione al Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal contratto stesso ed in coerenza con il piano d'impresa;
 - b) le attività di manutenzione ordinaria;
 - c) i contributi per gli eventuali maggiori costi relativi alla circolazione e condotta dei treni, indotti dalle condizioni tecnologiche della rete ferroviaria;



Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

- d) gli eventuali indennizzi per le perdite finanziarie derivanti da assegnazione di capacità per la prestazione di servizi nell'interesse della collettività, ivi comprese le perdite derivanti dall'attivazione all'esercizio di linee ed impianti i cui pedaggi non coprono i costi di esercizio, nonostante il gestore abbia perseguito l'obiettivo della loro massima utilizzazione;
- e) gli adeguamenti a norme di legge in materia sanitaria ed ambientale.

Art. 5

(Sistema Alta Capacità)

1. Al fine di realizzare il Sistema Alta Capacità, il Concessionario può proseguire nel rapporto convenzionale con la Società Treno Alta Velocità (TAV S.p.A.). Si applicano al riguardo le disposizioni della presente concessione in materia di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché in materia di decadenza e revoca della concessione.

Art. 6

(Progettazione, costruzione e gestione di opere ed impianti)

1. Le opere che il Concessionario deve eseguire in base al contratto di programma di cui al precedente articolo 4 sono di pubblica utilità. Per la realizzazione di tali opere si applica l'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210, l'articolo 14, comma 4 *bis*, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
2. Per l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere, nonché per l'affidamento delle forniture e dei servizi, il Concessionario applica la normativa nazionale e comunitaria.

Art. 7

(Sicurezza del trasporto ferroviario)

1. Il Concessionario, quale gestore dell'infrastruttura ed in qualità di organismo tecnico dotato di comprovata esperienza, idonee competenze ed adeguata organizzazione in materia di sicurezza, esercita i compiti e le attività previsti dal d.P.R. n. 277 del 1998 e dal d.P.R. n. 146 del 1999, in conformità alle prescrizioni di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nonché agli standard e norme di sicurezza definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato d.P.R. n. 277 del 1998, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del citato d.P.R. n. 146 del 1999;



Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

esercita altresì le funzioni e i poteri pubblicistici già attribuiti da norme di legge o regolamento alla cessata Azienda autonoma FS ed al cessato Ente FS, ai sensi del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. A tal fine il concessionario:

- a) trasmette al Ministero dei trasporti e della navigazione il piano operativo annuale per la sicurezza della circolazione ferroviaria, recante gli obiettivi da perseguire e le azioni da compiere, ed i relativi aggiornamenti;
- b) comunica al Ministero dei trasporti e della navigazione i cambiamenti delle strutture organizzative preposte alla definizione di disposizioni e prescrizioni emanate in attuazione delle norme e standard di sicurezza ed alle attività di ispezione per la sicurezza della circolazione ferroviaria;
- c) garantisce al Ministero dei trasporti e della navigazione ed alle imprese ferroviarie l'accesso alla banca dati della sicurezza sulla circolazione ferroviaria, costituita secondo gli standard riconosciuti in sede internazionale;
- d) comunica al Ministero dei trasporti e della navigazione le disposizioni e prescrizioni emesse in attuazione delle norme e degli standard di sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché i certificati di sicurezza rilasciati alle imprese di trasporto e le eventuali revoche degli stessi.

Art. 8

(Vigilanza e controllo)

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione esercita la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della presente concessione e sugli obblighi derivanti dal contratto di programma e dalla vigente normativa, ed in particolare:

- a) esercita l'attività di controllo sull'applicazione degli standard e delle norme di sicurezza sulla base delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, fornite dal gestore dell'infrastruttura e vigila sul mantenimento di adeguati livelli di sicurezza, comparabili a quelli delle principali reti europee, sulla base dell'analisi di indici di sicurezza definiti e riconosciuti in sede europea ed internazionale;
- b) vigila sul rispetto dei necessari standard di qualità relativi ai servizi dell'infrastruttura ed alla loro utilizzazione;
- c) verifica l'assenza di ogni discriminazione nell'accesso all'infrastruttura e nella ripartizione di capacità;



Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

- d) verifica la rispondenza del bilancio annuale trasmesso dal gestore dell'infrastruttura agli obblighi derivanti dalla presente concessione e dalle norme vigenti, con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 1998. Esso può, altresì, verificare in qualsiasi momento l'inventario degli impianti e le scritture contabili obbligatorie.
2. Il Ministero può motivatamente richiedere al concessionario gli atti necessari all'espletamento dei compiti previsti dal presente articolo ed effettuare controlli diretti per la verifica di situazioni particolari.

Art. 9

(Difesa nazionale, ordine pubblico e protezione civile)

1. Il Concessionario per esigenze di difesa nazionale, ordine pubblico e protezione civile è tenuto a rispettare gli obblighi e prestare i servizi richiesti dalle competenti autorità.
2. Gli oneri derivanti dagli obblighi e servizi di cui al comma 1 sono determinati in appositi contratti stipulati tra il Concessionario e l'autorità richiedente.

Art. 10

(Decadenza)

1. L'Amministrazione concedente può disporre la decadenza della concessione in caso di gravi e persistenti violazioni degli obblighi derivanti dalla concessione stessa.
2. Il Concessionario, oltre a rispondere dei danni causati dall'inadempimento, è tenuto a mettere a disposizione, per un congruo periodo di tempo, i beni necessari a garantire lo svolgimento del servizio, avendo diritto al solo rimborso delle spese ed al pagamento del canone d'uso. Detto periodo non potrà comunque essere superiore a 36 mesi.

Roma, 31 OTT. 2000

IL MINISTRO

